

Figli di separati, i nonni devono aiutare i genitori

Mantenimento per i figli: come si dividono i compiti tra genitori e nonni?

I criteri con cui deve essere determinato l'assegno di mantenimento per i figli sono tra l'oggetto più discusso quando si deve affrontare una separazione. Il quadro è reso anche più articolato perché in determinati casi la legge prevede la possibilità di un intervento dei nonni.

È bene specificare che il quadro normativo riguarda tutti i figli, legittimi o meno. Le norme sono chiare: "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni (art 315 cc). Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis (Art 147 cc)."

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sentito l'inadempiente e assunte informazioni, può ordinare con decreto che "una quota dei redditi dell'obligato, in proporzione

agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole". (art. 316 bis)"

Dall'impianto del codice civile si deduce che il mantenimento è un obbligo di legge in capo ai genitori, che siano essi sposati o meno, e che l'assegno è determinato in base alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale.

In caso di separazione, l'art 337 ter stabilisce dei criteri definiti - se non c'è accordo tra i coniugi - in base al reddito di ognuno:

- Le attuali esigenze del figlio;
- Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza della Cassazione ha individuato alcuni orientamenti specificando, ad esempio, che va data preminenza al criterio delle attuali condizioni del figlio. Sempre la giurisprudenza ha chiarito che, se il figlio sta con i genitori in suddivisione paritaria della convivenza e del tempo, non è necessario alcun mantenimento e ogni genitore sopporta l'onere nel periodo in cui il figlio sta presso di lui.

L'obbligo permane fino a quando i figli non raggiungono una condizione di indipendenza economica e la maggiore età, e quando percepiscono

un reddito corrispondente alla professionalità acquisita o comunque è nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente.

Nei corso delle separazioni si parla e si discute spesso di criteri, confronti, ecc., mentre è meno conosciuta la possibilità di un intervento dei nonni, sopra ricordato (art 316 bis).

La Cassazione ha chiarito che l'obbligo di mantenere i propri figli grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l'uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro. Se non ha i mezzi per provvedervi, allora si concretizza l'obbligo degli ascendenti, che mantengono comunque un ruolo sussidiario e sono chiamati a contribuire sia che siano nonni per la parte adempiente o nonni per la parte non adempiente. L'obbligo è anche cogente perché il Presidente del Tribunale può decidere di ordinare di versare una quota del reddito direttamente al genitore. I nonni non hanno l'obbligo di mantenere in toto i nipoti, ma di fornire i mezzi necessari ai genitori perché possano provvedervi.

In conclusione: il quadro normativo sommariamente descritto pone al centro delle scelte le esigenze dei figli, soprattutto quando sono minori. Questa è la vera chiave interpretativa quando si va in tribunale.

Fiammetta Modena
avvocato

PERSONALE

Sempre più aziende usano i coach

Perché sta aumentando il ricorso al coaching in azienda?

I dati parlano chiaro: secondo lo Human Right Institute nel 2015 il 12% in più delle aziende ha utilizzato un "motivatore" per gestire la riorganizzazione, piuttosto che un cambio di management, o fusioni. Un altro studio, che arriva da Human Capital Institute sui numeri del "Coaching in azienda", è ancora più roseo: nel 2015 c'è stato un incremento del 19% dell'utilizzo di coach, il 12% sono esterni alla realtà in cui vanno ad operare ed il 7% fa parte dell'organico.

Un dato significativo che conferma anche la crescita numerica di questa figura professionale all'estero come in Italia. Il coaching è una strategia di formazione che, partendo dall'unicità dell'individuo, si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le proprie potenzialità per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali e sportivi. In pratica: un bravo formatore fa emergere i punti di forza della persona e lasciare preconetti e convinzioni limitanti, punti che in un momento di cambiamento generale di un'azienda diventano essenziali.

Damiano Frasson
formatore e coach

APPALTI / 1

Nuovo codice le linee guida per i contratti

Le linee guida del nuovo codice appalti, che l'Anac ha avuto in consultazione fino al 16 maggio, contengono alcune novità in materia di contratti. Tra queste, la nomina dei commissari interni da limitare al di sotto del milione di euro e da evitare in caso di fenomeni degenerativi in precedenti aggiudicazioni: settori speciali esclusi dall'obbligo di scelta tramite l'albo Anac; verifica dei requisiti dei commissari di gara affidata agli ordinari professionali e alle università. Fino a quando le linee guida non saranno approvate in via definitiva, le stazioni appaltanti potranno continuare a scegliere i commissari interni. Da notare, inoltre, che la nuova disciplina non si applicherà ai cosiddetti settori speciali - cioè energia, acqua e trasporti - e alle gare che saranno gestite da soggetti pubblici quali Consip, Invitalia e, in generale, tutti quelli che fungano da aggregatori della domanda. In questi casi, infatti, sarà prevista una specifica sezione dell'albo Anac in cui potranno essere scelti i commissari qualora non vi siano professionalità interne che abbiano i requisiti richiesti.

Redazione
www.professionisti.it

APPALTI / 2

Un conflitto con i lavori autonomi

Confprofessioni chiede una revisione del nuovo codice appalti affinché tenga conto dell'orientamento espresso nel ddl lavoro autonomo, in modo che sia contemplata espressamente la figura del lavoratore autonomo. L'articolo 7 del ddl 2233, infatti, noto anche come Statuto del lavoro autonomo, è stato scritto appositamente per favorire l'accesso agli appalti a tutti i professionisti autonomi (dove per lavoratore autonomo si intende l'accezione data al titolo III, libro V, del codice civile). Nel comma 1 dell'articolo 7 si legge che "le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche". Ma nel nuovo codice appalti, approvato lo scorso 15 aprile dal consiglio dei ministri, si fa riferimento a piccole o micro imprese, ma non ai professionisti autonomi e free lance. Per questo motivo, Confprofessioni, per tutelare la natura del lavoro autonomo e le norme ad esso associate, ha chiesto che si tenga conto dell'orientamento espresso dal ddl 2233.

Redazione
www.professionisti.it